

## ALLEGATO A

### AUTORIZZAZIONI, PARERI, NULLA OSTA

RINNOVO E AMPLIAMENTO DELLA CAVA CAMPAGNETTA 1.

COMUNE: RONDISSONE

*Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13*

*Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40*

PROPONENTE: I.L.C. S.R.L

- Nota n. 2327 del 29/06/2017 del Comune di Rondissone di espressione di parere favorevole all'approvazione della variante urbanistica al PRGC
- Autorizzazione all'esercizio della cava ex LR 23/2016 rilasciata dal Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Città Metropolitana di Torino:
  - D.D: n. 15-35616/2017 del 16/1372017.



## Comune di Rondissone

Città Metropolitana di Torino  
Via C. Battisti n°1 - CAP 10030  
Tel. 011/9183601 - Fax 011/9183483  
Cod. Fiscale 01570160018 - Partita Iva 01570160018

Spettabile  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**  
Area Sviluppo Sostenibile  
e Pianificazione Ambientale  
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali  
Corso Inghilterra 7  
10138 TORINO

VIA PEC: [protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)  
VIA Mail: [irene.bottino@cittametropolitana.torino.it](mailto:irene.bottino@cittametropolitana.torino.it)

Prot. 2327

Rondissone, lì 29/06/2017

**OGGETTO: RINNOVO E AMPLIAMENTO DELLA CAVA CAMPAGNETTA 1.**  
**II Riunione della Conferenza dei Servizi.**  
**Trasmissione Parere di Competenza.**

In riferimento all'oggetto, viste le integrazioni presentate dal proponente I.L.C. srl alla Città Metropolitana in data 22/05/2017 e dalla stessa inoltrate al Comune in data 08/06/2017, Nostro protocollo n. 2094, con la presente si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, per quanto di competenza.

Sono state verificate dall'Ufficio Tecnico le prescrizioni urbanistiche redatte dallo Studio Mellano e contenute nelle integrazioni di cui sopra e sono state giudicate meritevoli di approvazione.

Si da atto inoltre che nell'allegato 1 "Relazione tecnico integrativa" è stato confermato l'accordo con l'Amministrazione Comunale per l'offerta di compensazioni ambientali nel territorio comunale di Rondissone e di miglioramento della viabilità nella zona adiacente la cava stessa.

Distinti saluti.



Il Sindaco  
Dott.ssa Miriam DE ROS

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Difesa del Suolo e Attività Estrattive**

N. 15-35616 /2017

OGGETTO: RINNOVO E AMPLIAMENTO DELLA CAVA "CAMPAGNETTA 1".  
COMUNE: RONDISSONE.  
RICHIEDENTE: ILC S.R.L.  
AUTORIZZAZIONE EX L.R. 23/2016.

**Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive**

**Premesso che:**

- In data 16/11/2016 Giovanni Capella, in qualità di legale rappresentante della Ditta I.L.C. s.r.l., con sede legale in Rondissone – strada della Mandria n. 8 - ha depositato presso la Città Metropolitana di Torino, copia degli elaborati e contestuale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., relativamente al progetto "Rinnovo e ampliamento della cava Campagnetta 1 in Comune di Rondissone" e contestuale domanda di autorizzazione all'esercizio della cava ai sensi della L.R. 69/78 (ora abrogata dalla L.R. 23/2016) relativamente al progetto in oggetto.
- Si tratta di un progetto proposto per ottenere la compatibilità ambientale per la durata di 20 anni, di cui 10 anni richiesti come autorizzazione all'attività estrattiva ex L.R. 23/2016, e consistente nell'ampliamento di una cava esistente; l'estrazione del materiale è prevista sia sopra che sotto falda.
- Per l'attività in corso, autorizzata alla Ditta I.L.C. s.r.l., era stata attivata una procedura di VIA nel 2001, a seguito della quale era stata rilasciata un'autorizzazione per 10 anni a partire dal 2001; nel 2011 l'autorizzazione è stata rinnovata per ulteriori 10 anni.
- Sulla base dalle volumetrie residue comunicate, si ritiene che tale intervento sia quasi concluso; infatti risulta rimanere ancora da estrarre un volume netto di 81.500 m<sup>3</sup> suddiviso in due tipologie di materiale: naturale grigio residuo di 13.500 m<sup>3</sup> (utilizzato negli impianti) e naturale rosso residuo di 61.000 m<sup>3</sup> (non commerciabile).
- Il progetto oggetto della presente istanza prevede di esaurire prima le volumetrie residue e poi di procedere con l'ampliamento che interesserà una superficie di scavo di 97.000 m<sup>2</sup>, per un volume di estrazione lordo di 1.608.300 m<sup>3</sup> e netto di 1.423.000 m<sup>3</sup>, di cui 38.800 m<sup>3</sup> di terreno vegetale; dal nuovo scavo si stima di estrarre 1.423.000 m<sup>3</sup> di naturale grigio (utile) e 147.500 m<sup>3</sup>

di materiale rosso (scarto). Il volume complessivo estraibile (residuo autorizzato e in ampliamento) sarà di 1.436.500 m<sup>3</sup>.

- L'area non risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., né a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del D.lgs. 42/2004.
- In data 03/03/2017 si è tenuto il sopralluogo istruttorio sul sito di cava;
- In data 08/03/2017 si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei Servizi per l'istruttoria integrata di Valutazione d'Impatto Ambientale.
- In data 05.04.2017 con nota n. 42208 sulla base degli sviluppi della summenzionata riunione della Conferenza dei Servizi e dei pareri pervenuti, sono state richieste al proponente ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. le integrazioni progettuali necessarie al prosieguo dell'istruttoria.
- La richiesta di integrazioni ha riguardato le seguenti tematiche:
  - Documentazione necessaria all'approvazione della variante urbanistica;
  - Planimetrie dei recuperi ambientali e aree di stoccaggio del terreno vegetale;
  - Esiti delle analisi e campionamenti eseguiti sul limo prodotto nell'impianto;
  - Proposte condivise con il Comune per interventi di compensazione e per l'utilizzo e la Gestione dell'area, una volta conclusi gli interventi di recupero ambientale;
  - Proposta di miglioramento della viabilità condivisa con il Comune;
  - Elaborati richiesti da SNAM in Conferenza;
  - Elaborati di recepimento delle richieste del Consorzio dei Canali del Canavese;
- Le integrazioni richieste sono state consegnate dal proponente in data 22/05/2017, a seguito di ciò è stata convocata in data 29/06/2017 la seconda riunione della Conferenza dei Servizi.
- In data 21/07/2017 la Ditta ha inviato la relazione relativa alla proposta di suddivisione in lotti dell'intervento ai fini del calcolo della polizza fidejussoria.
- Con nota n. 124375 del 19/10/2017 è stato comunicato alla Ditta l'importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 33 della L.R. 23/2016 e s.m.i., a beneficio della Città Metropolitana di Torino.
- In data 13/12/2017 è pervenuta da parte della Ditta I.L.C. s.r.l., polizza fideiussoria emessa dalla Società SACE BT n. 1687.00.27.2799726994 del 05/12/2017, contraente la Ditta I.L.C. s.r.l a beneficio della Città Metropolitana di Torino, con durata a partire dal 05/12/2017 sino al 30/10/2030 e importo della garanzia pari a Euro 505.000, così come indicato nella nota suddetta.
- La fidejussione è riferita esclusivamente agli interventi di recupero ambientale da eseguirsi sul lotto 1, così come risulta dalla documentazione integrativa presentata in data 21/07/2017.
- La Città Metropolitana ha provveduto a:
  - verificare sul sito internet della Prefettura di Torino che la Ditta I.L.C. S.r.l. sia iscritta nell'"elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" (c.d. White List) (iscrizione 22/09/2016 con scadenza il 21/09/2017; è tuttora in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'iscrizione). È pervenuta inoltre comunicazione della B.D.N.A. del 6/11/2017 da cui emerge che non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
  - verificare in data 10/03/2017 la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);

- verificare presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino il certificato del Casellario giudiziale relativo agli amministratori della Ditta in esame (per i quali è stato emesso il certificato numero 4449/2017/R del 21/03/2017 da cui non risulta nulla);
- verificare presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla Ditta I.L.C. s.r.l., (per la quale è stato emesso il certificato . n. 96/2017/R del 21/03/2017 da cui non risulta nulla);

**Premesso inoltre che:**

- Sul progetto in oggetto sono pervenuti, nell'ambito dell'istruttoria della Città Metropolitana, i seguenti pareri, note e autorizzazioni:
  - *note n. 1090 del 22/03/2017 e n. 2327 del 29/06/2017 del Comune di Rondissone;*
  - *nota prof. C.M. n.26533 del 03/03/2017 della Regione Piemonte – Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest;*
  - *nota n. 9058 del 28/06/2017 della Regione Piemonte – Settore Polizia Mineraria cave e miniere, contenente il parere unico regionale;*
  - *nota del 07/03/2017 del Consorzio Irriguo di Chivasso;*
  - *note n. 217 del 06/03/2017 e n. 534 del 16/06/2017 del Consorzio Canali del Canavese;*
  - *nota n. 951 del 18/06/2017 di SNAM Rete gas;*
  - *nota n. 419 del 22/05/2017 di TERNA Rete Italia.*

**Dato atto che:**

a seguito dell'istruttoria il progetto di cui alla presente autorizzazione è composto dai seguenti elaborati definitivi:

- All. 1. Relazione Tecnica (novembre 2016)
- All. 1.INT Relazione Tecnica integrativa (maggio 2017)
- All. 2. Studio previsionale di impatto acustico (novembre 2016)
- All. 2. Studio di impatto ambientale (novembre 2016)
- All. 4. Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (novembre 2016)
- All. 5. Piano di monitoraggio (novembre 2016)
- All. 6. Sintesi in linguaggio non tecnico (novembre 2016)
- All. 7. Elenco delle autorizzazioni (novembre 2016)
- All. A Integrazioni. Suddivisione fideiussioni in lotti (luglio 2017)
- Documentazione necessaria all'approvazione della variante urbanistica
- All. 1.1 Estratto di mappa (novembre 2016)
- All. 1.2.INT Planimetria di stato attuale (maggio 2017)
- All. 1.3.1 INT. Sezioni di stato attuale, massimo scavo autorizzato e ampliamento (maggio 2017)
- All. 1.3.2.INT Sezioni di rimodellamento morfologico (maggio 2017)
- All. 1.4.1 Planimetria di massimo scavo autorizzato (novembre 2016)
- All. 1.4.4 Planimetria di massimo scavo al X anno –Ampliamento (maggio 2017)
- All. 1.4.3 INT Planimetria di massimo scavo al XX anno – Ampliamento (maggio 2017)
- All. 1.5.3 Planimetria di rimodellamento morfologico al X anno (maggio 2017)
- All. 1.5.2 INT Planimetria di rimodellamento morfologico al XX anno (maggio 2017)

- All. 1.6.1.INT Planimetria di evoluzione lavori di scavo (maggio 2017)
- All. 1.6.2 INT Planimetria di evoluzione lavori di rimodellamento (maggio 2017)
- All. 1.7.1 Planimetria di recupero ambientale autorizzato (novembre 2017)
- All. 1.7.4 Planimetria di recupero ambientale al X anno –Ampliamento (maggio 2017)
- All. 1.7.3 INT Planimetria di recupero ambientale al XX anno –Ampliamento (maggio 2017)
- All. 1.8 Sezioni di recupero ambientale al XX anno (novembre 2017)

#### Considerato che:

- l'istanza per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale è stata presentata per il progetto di durata pari a 20 anni, mentre l'autorizzazione ex L.R. 23/2016 può essere rilasciata unicamente per 10 anni, più 3 anni per la manutenzione del recupero ambientale, in coerenza con la durata della fidejussione prestata dalla Ditta. Alla scadenza dell'autorizzazione la Ditta dovrà fare istanza ai sensi della L.R. 23/2016 per il prosieguo della coltivazione e il completamento del progetto.
- da parte della Ditta I.L.C. s.r.l. è stata presentata la garanzia fideiussoria citata ai punti precedenti; le condizioni contrattuali della stessa sono state esaminate e sono risultate idonee a garantire gli obblighi di recupero ambientale ai sensi dell'art.33 della L.R. 23/2016 e s.m.i.
- in merito alla garanzia fideiussoria di cui al punto precedente, è stata applicata la riduzione del 50% dell'importo della garanzia, spettante ai possessori di Registrazione EMAS ai sensi del Reg. CEE1221/2009, così come previsto dalla D.G.R. n. 25-253 del 09/05/2016. Tenendo presente che le certificazioni ambientali hanno validità di 3 anni dal rilascio, sarà onere dell'impresa rinnovare la certificazione per tutto il periodo dell'autorizzazione, ai fini del mantenimento della riduzione applicata.
- il progetto esaminato è risultato conforme ai dettami della L.R. 23/2016 e pertanto sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni successivamente riportate.

#### Ritenuto che:

- La presente autorizzazione:
  - possa essere rilasciata ai sensi della L.R. 23/16, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni specificate nel dispositivo;
  - sarà parte integrante, ai sensi della L.R. 40/98 e del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., del provvedimento recante il Giudizio positivo di Compatibilità ambientale e diverrà efficace a partire dalla data di efficacia del citato provvedimento.

#### Visti:

- I verbali delle Conferenze dei Servizi;
- I pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati;
- La L.R. n. 23/2016 e s.m.i. "*Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave*"
- La Legge n. 56/2014 recante "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni*", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.
- L'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

## DETERMINA

per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- **di autorizzare**, ai sensi della L.R n. 23/2016, il progetto di rinnovo e ampliamento della cava "Campagnetta 1" nel Comune di Rondissone, così come richiesto dalla Ditta I.L.C. s.r.l., **sino al 30/10/2027**, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  1. Stante la garanzia fidejussoria prestata ai sensi e secondo le modalità della D.G.R. n. 25-3253 del 09/05/2016, la coltivazione e il recupero ambientale potrà essere attuata **esclusivamente nel lotto 1**, fino alla presentazione di nuova e diversa fidejussione relativa agli altri lotti; tale garanzia dovrà essere prestata almeno 30 giorni prima dell'inizio degli scavi sui restanti lotti, pena la decadenza dell'autorizzazione (come previsto dalla D.G.R. sopra citata).
  2. Il Titolare dell'autorizzazione deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
  3. L'area di cava sia recintata, ove possibile, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
  4. Durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
  5. Tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
  6. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;

7. Durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
8. Devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
9. Deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
10. In relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
11. Dovranno essere realizzati caposaldi quotati in numero non inferiore a 6 ubicando i medesimi in posizione idonea a consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana planimetria con le monografie di ogni caposaldo e il loro posizionamento;
12. Nessun lavoro di coltivazione deve essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Rondissone, richiesti dalla Ditta istante e indicati nella tavola All.1.1 – estratto di mappa;
13. Nessun lavoro di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla Ditta;
14. L'inclinazione delle scarpate dovrà essere non superiore a 26° durante la coltivazione e non superiore a 20° a fine lavori per la porzione sopra falda e 26° per la porzione sottofalda.
15. La profilatura delle scarpate finali di scavo deve essere ottenuta esclusivamente con materiale in posto o con riporto di materiale di scarto della coltivazione.
16. Dovrà sempre essere rispettata la distanza minima di 17,00 m dal gasdotto misurata in senso orizzontale ed ortogonale fra la condotta ed il ciglio superiore di escavazione;
17. Durante le operazioni di escavazione sarà onere nella Ditta proponente garantire in ogni caso la stabilità delle scarpate insistenti sulla fascia asservita coassiale al metanodotto;
18. La fascia asservita coassiale alla condotta della larghezza complessiva di m 34,00 non potrà essere interessata da attività estrattive, installazione di impianti, strutture, viabilità, depositi e/o accumuli di alcun genere al di fuori delle normali coltivazioni agrarie. A tale scopo detta fascia dovrà essere idoneamente delimitata e corredata da segnaletica di sicurezza a cura e spese della I.L.C. s.r.l.;
19. Prima dell'inizio delle attività operative la Ditta proponente dovrà trasmettere il progetto esecutivo di ultima emissione e concordare con l'unità operativa Snam rete gas /centro Santhià le date dei lavori e le procedure di esecuzione degli stessi necessari a garantire la sicurezza e le stabilità degli impianti;
20. Durante le fasi di lavorazione non è possibile avvicinarsi ai conduttori di energia che sono costantemente mantenuti ad una tensione di 380.000 e 132.000 volt, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, ad una distanza inferiore a 7 e 5 metri come



previsto dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs 9/4/08 n. 81 e relativa tab. 1 dell'allegato IX) tenendo anche conto delle oscillazioni dei conduttori dell'elettrodotto, osservazioni che rivestono particolare importanza in caso di variazione dell'attuale piano campagna. I sostegni delle linee elettriche sono dotati di impianto di messa a terra, realizzato in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti nell'ambito della costruzione ed esercizio di elettrodotti ad alta tensione, che potrebbe drenare nel terreno correnti elettriche in seguito a guasti e/o scariche di origine atmosferica;

21. La Ditta dovrà consentire in ogni tempo al personale di TERNIA ed aventi causa l'accesso al fondo, la sorveglianza e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettrodotti;
22. Si richiama l'attenzione sul fatto che i conduttori di energia sono costantemente mantenuti ad una tensione di 380.000 e 132.000 volt e che l'avvicinarsi ad essi, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs 9/4/08 n. 81 e relativa tab. 1 dell'allegato IX), tenuto conto delle oscillazioni dei conduttori dell'elettrodotto, costituisce pericolo mortale;
23. Ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose, derivanti dall'inosservanza delle norme e cautele sopra richiamate, saranno esclusivamente a carico dei responsabili e degli esecutori dell'opera;
24. La volumetria massima estratta non superi i 1.436.500 m<sup>3</sup> (relativamente al progetto ventennale);
25. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi, previste in progetto; la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di recupero devono procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
26. Il terreno vegetale derivante dallo scotico e lo sterile, da reimpiegare per il recupero ambientale, dovranno essere stoccati in cumuli di altezza non superiore ai 3 metri ed opportunamente protetti per evitare dilavamenti. Il cumulo di terreno vegetale deve inoltre essere protetto anche per evitare la perdita delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento e prevedere inoltre trinciatura al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
27. Deve essere assicurato durante ed al termine della coltivazione la corretta regimazione e deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati;
28. Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. 23/2016 è tenuto a:
  - effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Città Metropolitana di Torino ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo.
  - presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della L.R. 23/16. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;

- corrispondere, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla specifica deliberazione, l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto;
29. I piazzali di cava, al termine della coltivazione, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
30. Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;
31. La coltivazione del giacimento avvenga dall'alto verso il basso provvedendo al contestuale recupero ambientale delle aree dismesse;
32. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008;
33. Ai sensi del c.5 bis dell'art.5 del D.Lgs. 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa e l'area di essiccazione dei fanghi di segazione dovrà essere destinata esclusivamente a questa operazione;
34. Il Consorzio dei Canali del Canavese e il Consorzio Irriguo di Chivasso hanno espresso parere favorevole, dal punto di vista idraulico e per quanto di competenza, ancorché il progetto venga realizzato secondo le seguenti prescrizioni:
- si richiede che il fosso irriguo collocato ad Est dell'area di cava venga canalizzato per l'intera lunghezza della recinzione di cava con elementi prefabbricati in c.a. con tipologia e dimensioni delle canalette da concordarsi con lo scrivente al fine di evitare eventuali perdite e/o cedimenti;
  - dovrà essere prestata attenzione allo scarico di materiale litoide all'interno delle rogge durante tutte le operazioni, ed eventualmente prevedere accorgimenti specifici per evitare l'interramento dei fossi;
  - l'immissione delle acque meteoriche nella rete consorziale è subordinata al rilascio di concessione precaria che verrà emessa una volta conclusasi positivamente l'istruttoria della fase di V.I.A., a seguito di specifica richiesta della Ditta proponente. La Ditta proponente I.L.C. s.r.l., sarà responsabile e tenuta al risarcimento di ogni danno o pregiudizio che, in dipendenza delle nuove opere, possa derivare alla rete consorziale, agli Utenti dell'acqua irrigua e non ed alle Persone e proprietà dei Terzi, e dovrà ritenere indenne il Consorzio dei Canali del Canavese da ogni danno od azione relativa all'esercizio dell'oggetto del presente nulla osta, inoltre non potrà avanzare domanda di indennizzo se l'Amministrazione del Consorzio venisse nella determinazione di potenziare la portata od ampliare i canali consortili, cambiarne l'andamento e lo stato altimetrico ed in genere di fare qualsiasi innovazione.
  - Dovrà essere segnalata al consorzio Canali del Canavese la data di inizio lavori.
35. Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, deve essere presentata domanda alla Città Metropolitana corredata da una planimetria dei luoghi con le sezioni significative. Qualora siano state apportate modifiche derivanti dall'applicazione di disposti ai sensi de D.P.R. 128/59 o per esigenze realizzative non prevedibili in sede progettuale, occorre che unitamente alla suddetta domanda sia presentata una specifica relazione che riporti le

variazioni rispetto al progetto approvato e le motivazioni di tali variazioni. E' comunque salvaguardata la facoltà di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

36. Entro **un anno** dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
37. Al termine dei lavori di cui al punto precedente deve essere data apposita comunicazione alla Città Metropolitana;
38. Qualora sia accertata la mancanza od insufficienza delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, Città Metropolitana attua quanto previsto dall'art. 32 della L.R. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione ed alla contestuale escussione della fideiussione presentata;
39. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie **per 3 anni** dalla data di scadenza dell'autorizzazione (cioè sino al 30/10/2030) o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive onde consentire all'Amministrazione la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
40. Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
41. I lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava;
42. Preventivamente all'avvio delle operazioni di recupero ambientale dovranno essere rimossi o allontanati i manufatti, le attrezzature ed i macchinari impiegati nell'attività estrattiva;
43. Il recupero ambientale dovrà utilizzare le specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e comunque avvenire nel pieno rispetto delle precauzioni ed indicazioni gestionali contenute nella specifica relazione presentata;
44. La messa a dimora delle piantine deve avvenire in stagioni favorevoli al vegetativo dei postimi, quali la primavera o l'autunno;
45. Nelle operazioni di recupero ambientale si dovrà assicurare l'approvvigionamento di terra vegetale in quantità tale da essere utilizzata immediatamente, limitando al massimo i tempi di stoccaggio sul sito, al fine di contenere la possibilità di eventuale contaminazione con semi di specie alloctone invasive potenzialmente presenti nell'intorno di cava;
46. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;

47. Sia realizzato il monitoraggio dei livelli freatici, della qualità delle acque, i rilievi batimetrici, e di controllo idraulico ed ambientale (D.G.R. n. 23-2943 del 22/02/2016), secondo le modalità e le tempistiche riportate nell' **Allegato 1** alla presente determinazione.
48. All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
49. Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente determinazione.
50. In merito alla conduzione dei lavori:
  - a.1. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato.
  - a.2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. n.69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.
  - a.3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la Ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la Ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
  - a.4. al fine di preservare gli infortuni sul lavoro che potrebbero derivare dallo scarico di materiali mediante mezzi d'opera nei laghi di cava per riempimenti o ricicli, si indica che uno dei metodi corretti ai fini della massima tutela della sicurezza dei lavoratori consiste nel depositare il materiale sul piazzale antistante il lago a debita distanza dal ciglio e procedere successivamente, mediante una pala meccanica, a spingerlo dentro il bacino.

**- di stabilire che l'efficacia del presente atto è condizionata al rilascio del Giudizio positivo di Compatibilità ambientale e che il presente provvedimento ne sarà parte integrante.**

Si avverte che:

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in argomento e non sostituiti dalla medesima;

- la presente autorizzazione deve essere sempre conservata presso il sito in oggetto, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.


Eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione comportano l'applicazione di sanzioni previste dall'art. 37 della L.R. n. 23/16.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro sessanta giorni dal ricevimento, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10 DIC. 2017.

Il Dirigente del Servizio  
dott. Giuglielmo Filippini

Il presente documento si compone di n. 11 pagine.



## ALLEGATO 1

### Monitoraggio dei livelli freatici, della qualità delle acque, i rilievi batimetrici, e di controllo idraulico ed ambientale (D.G.R. n. 23-2943 del 22/02/2016)

#### 1. MONITORAGGIO DEI LIVELLI FREATICI

##### FINALITA' E MOTIVAZIONI

La ricostruzione della superficie piezometrica e delle sue fluttuazioni stagionali, anche in relazione alle variazioni dei livelli idrici dei corsi d'acqua e dei canali eventualmente connessi alla falda, permette di definire le direzioni di flusso dell'acqua sotterranea e conseguentemente di avere un quadro di dettaglio dei percorsi di un potenziale inquinante idrotrasportato dalla sorgente al bersaglio, quindi dall'esterno verso il lago di cava oppure dal lago di cava verso l'esterno.

A tal fine è necessario disporre di punti di misura che interessano la falda, il lago di cava e gli eventuali corsi d'acqua o canali.

##### MONITORAGGI RICHIESTI

Il livello piezometrico della falda superficiale deve essere monitorato con almeno n. 3 piezometri di cui 1 a monte idrogeologico del lago di cava e 2 a valle idrogeologico. Con frequenza mensile, la Società esercente deve rilevare il livello freatico nei 3 piezometri messi in opera, nel lago di cava e, se presente, nel corso d'acqua o canale.

I risultati delle suddette misurazioni devono essere espressi in quote assolute e trasmesse trimestralmente.

L'Amministrazione competente, in caso di considerevoli eventi meteorici o per altre necessità può richiedere rilevazioni con frequenza più ravvicinata e aumento dei punti di monitoraggio sempre nell'ambito di quelli presenti nel sito o, eventualmente, nell'immediato intorno.

#### 2. MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE, ANALISI CHIMICO/FISICHE

##### FINALITA' E MOTIVAZIONI

Il quadro delle compatibilità ambientali, delle attività di controllo, del loro rispetto in corso d'opera e a chiusura dell'attività, è definito dagli atti autorizzativi sulla base della Valutazione di Impatto Ambientale e della compatibilità con obiettivi, strumenti e azioni delle politiche di tutela delle acque sotterranee.

L'obiettivo del monitoraggio delle acque di falda idrica a monte e a valle idrogeologico dell'attività estrattiva che intercetta la falda così come degli stessi laghi di cava (di fatto porzioni scoperte di acque sotterranee) è quello di ottenere informazioni sullo stato locale dell'ambiente idrico in funzione delle pressioni specifiche attuali o potenziali determinate dalla stessa attività estrattiva o

dal fatto che questa determina la "scopertura" di una porzione di falda idrica e di conseguenza un considerevole aumento della sua vulnerabilità.

Il quadro normativo sulla qualità ambientale delle acque si riconduce all'applicazione della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), alla Direttiva "figlia" 2006/118/CE specifica per le acque sotterranee, e alla legislazione nazionale di recepimento.

Per qualità ambientale, riferita alle acque sotterranee, la direttiva quadro distingue tra caratteristiche chimiche e caratteristiche quantitative del corpo idrico sotterraneo.

In questo quadro i parametri di monitoraggio qualitativo sono indicatori di un rischio di deterioramento ambientale della risorsa acqua in relazione alla pressione determinata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva.

I dati ottenuti dal monitoraggio oggetto del presente punto 2., che sono un sottoinsieme dei parametri del protocollo analitico della Rete Monitoraggio Regionale istituita per ottemperare alla Direttiva Quadro, sono confrontati con quelli della Rete stessa o con altri dati disponibili sito specifici o di validità locale.

Le soglie di valutazione dei dati di monitoraggio sono riferite al 5° percentile o al 95° percentile della popolazione statistica che meglio si adatta ai dati di riscontro, elaborazioni e confronti sono forniti dalla Società esercente.

#### MONITORAGGI RICHIESTI

Al fine di valutare le caratteristiche di fondo delle acque sotterranee interessate dall'attività estrattiva, prima dell'apertura della cava (durante il procedimento istruttorio) e successivamente, con frequenza quinquennale, devono essere effettuate almeno in un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava le analisi chimiche dei parametri indicatori elencati nella tabella seguente e con le modalità di seguito specificate. La colonna "Tipologia" è riferita alle tabelle presenti nel protocollo di monitoraggio delle Rete regionale. Per quanto concerne i fitosanitari l'analisi è richiesta in quanto potrebbero entrare in falda attraverso il lago di cava come ricaduta a partire da quelli dispersi in aria. I principi attivi dei fitosanitari da monitorare, sono quelli in uso che nel triennio di monitoraggio (2012 - 2014) hanno causato un peggioramento della qualità delle acque sotterranee almeno per 1 anno.

Tabella 1

Parametro	Unità di misura	Limite di quantificazione LOQ	di Tipologia
conducibilità elettrica	$\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C	-	Parametri generali
cloruri	mg/L	1.0	
nitrati	mg/L	1.0	
solfati	mg/L	1.0	
ione ammonio	mg/L $\text{NH}_4^+$	0.04	



temperatura	°C	-		
pH	Unità pH	-		
sodio	mg/L	1.0		
ortofosfati	mg/L PO <sub>4</sub>	0.20		
nitriti	mg/L NO <sub>2</sub>	0.01		
cromo totale	µg/L	2.0	Metalli	
cromo esavalente	µg/L	2.0		
nichel	µg/L	2.0		
manganese	µg/L	5.0		
ferro	µg/L	20		
arsenico	µg/L	1.0		
piombo	µg/L	1.0		
zinco	µg/L	300		
rame	µg/L	100		
2,6 diclorobenzamide	µg/L	0.02		Pesticidi
bentazone	µg/L	0.02		
ciclofidim	µg/L	0.02		
dimetenamide	µg/L	0.02		
diuron	µg/L	0.02		
esazinone	µg/L	0.02		
flufenacet	µg/L	0.02		
imazamox	µg/L	0.02		
mcpa	µg/L	0.02		
metolaclo	µg/L	0.02		
oxadiazon	µg/L	0.02		
simazina	µg/L	0.02		
terbutilazina	µg/L	0.02		
triclopir	µg/L	0.02		
idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/L	50	Idrocarburi totali	

Al fine di verificare potenziali impatti anche accidentali causati dall'attività estrattiva, con frequenza annuale, devono essere effettuate in almeno un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava le analisi chimiche dei parametri indicatori di cui alla tabella sopra riportata per quanto riguarda i Parametri generali e gli Idrocarburi totali.

La tabella con l'indicazione dei parametri potrà essere soggetta a periodiche revisioni con determinazione dirigenziale in funzione dell'analisi dello stato dei corpi idrici e delle pressioni

sugli stessi previste nell'adempimento degli obblighi comunitari legati alla Direttiva Quadro sulle Acque oppure in caso di anomalie locali. In caso siano riscontrate anomalie, potrà essere richiesta un'intensificazione del monitoraggio mediante l'utilizzo di ulteriori piezometri e la ricerca di altri parametri ritenuti significativi.

Le attività estrattive con presenza di impianti di frantumazione, vagliatura e lavaggio dei materiali e conseguente scarico delle acque nel lago della cava, soggetto ad autorizzazione in deroga al divieto previsto dal comma 4 dell'articolo 104 del d.lgs. 152/2006, oltre a quanto sopra indicato devono ottemperare ai monitoraggi richiesti dagli Enti preposti al rilascio della suddetta autorizzazione allo scarico delle acque di lavorazione e lavaggio del materiale estratto.

Per le aziende in possesso di Certificazione Ambientale EMAS è richiesto solo il monitoraggio quinquennale effettuato almeno in un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava dei parametri indicatori di cui alla tabella sopra riportata per quanto riguarda i soli Pesticidi.

### **3. MONITORAGGIO BIOLOGICO, LIMNOLOGICO E DEI SEDIMENTI**

#### **FINALITA' E MOTIVAZIONI**

Fatta salva la verifica puntuale della effettiva compatibilità degli obiettivi di destinazione e di uso delle aree al termine della coltivazione con il quadro normativo definito dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), dalla Direttiva "figlia" 2006/118/CE e dalla legislazione nazionale di recepimento, il monitoraggio biologico e limnologico delle acque e dei sedimenti è finalizzato alle necessarie valutazioni in relazione a quanto definito in sede di autorizzazione in merito alle destinazioni d'uso finali.

Il monitoraggio verifica la presenza di eventuali limitazioni d'uso in corso d'opera e identifica i possibili correttivi al progetto.

#### **MONITORAGGI RICHIESTI**

Con riferimento alle finalità di cui sopra per le attività già sottoposte a monitoraggio sino all'anno 2015 deve essere presentata una relazione biologica e limnologica sulla base dei parametri rilevati e analogo relazione relativa alle analisi dei sedimenti realizzate per verificare la presenza di elementi o sostanze che possano compromettere la qualità delle acque sotterranee e le condizioni attuali in vista della conclusione delle attività di cava.

Per tutte le attività, con cadenza quinquennale, deve essere presentata una relazione di rivalutazione della compatibilità del riuso previsto con il quadro normativo determinato dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), dalla Direttiva "figlia" 2006/118/CE e dalla legislazione nazionale di recepimento.

Qualora si verificassero fioriture algali deve essere eseguito un monitoraggio per verificare la presenza di taxa di interesse igienico - sanitario e nel caso deve essere predisposto e svolto un programma di monitoraggio per stabilire le condizioni che hanno predisposto e scatenato le

fioriture e per predisporre misure correttive.

Analogamente per tutte le attività, con cadenza quinquennale e comunque a seguito di eventi alluvionali che abbiano interessato il lago di cava, deve essere effettuato un campionamento dei sedimenti nelle aree non più interessate dagli scavi in falda, dopo un periodo idoneo alla sedimentazione dei fini. Sui campioni, devono essere analizzati i metalli elencati nella tabella 1 relativa alle analisi chimiche e devono essere condotti i test ecotossicologici secondo le indicazioni del d.lgs. 152/2006.

#### **4. MONITORAGGI TOPOGRAFICI E BATIMETRICI E PRESENTAZIONE DATI GEOGRAFICI**

##### **FINALITÀ E MOTIVAZIONI**

La necessità della Pubblica Amministrazione di disporre di aggiornamenti annuali dell'evoluzione dei lavori estrattivi è correlata all'indispensabile possibilità di controllo del rispetto del progetto: Il monitoraggio topografico e batimetrico permette inoltre di verificare la coerenza dei lavori in relazione alla corresponsione degli oneri delle tariffe del diritto di escavazione.

Il monitoraggio topografico e batimetrico e la raccolta dei dati geografici relativi alle attività estrattive hanno anche lo scopo di consentire di rendere omogenei i dati geografici delle cave.

Le informazioni derivanti dai rilievi topografici, nella forma richiesta, consentono infatti la caratterizzazione spaziale dell'attività di cava che, unita alla raccolta di specifiche classi di dati geografici, permette la generazione di un livello geografico di riferimento con caratteristiche tali da consentire analisi di tipo spaziale e correlazioni con gli altri elementi geografici della base dati territoriale regionale.

Gli elementi geografici dei quali è richiesta la fornitura costituiscono la base informativa di aggiornamento del DataBase Geotopografico "Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti" (BDTRE), coerente con le Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici (D.M. 10/11/2011).

##### **INDICAZIONI GENERALI**

##### **RILIEVI TOPOGRAFICI**

Prima dell'inizio dei lavori di cava deve essere realizzata una rete di appoggio plano-altimetrica permanente, come da indicazioni della Circolare del P.G.R. del 9 maggio 1979, n. 7/Comm. "Applicazione della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" – Note esplicative". I rilievi di monitoraggio da presentare annualmente devono consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, i rilievi devono essere estesi ad un intorno tale da consentire la verifica dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua i rilievi e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde del corso d'acqua. I rilievi topografici devono essere predisposti in scala non inferiore a

1:2000.

#### DEFINIZIONE E CONSERVAZIONE DEI VERTICI QUOTATI

I vertici quotati (capisaldi di cui alla citata circolare) devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato, devono essere rintracciabili senza ambiguità e visibili a distanza. E' vincolante posizionare i vertici quotati in corrispondenza dei limiti di proprietà e agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative. I vertici devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettaro dell'area interessata dal progetto e posizionati in modo da descrivere il poligono autorizzato in coerenza con quanto previsto relativamente alla presentazione dei dati geografici. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, con base in cemento armato posato su fondazione. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri. La documentazione relativa ai vertici quotati, completa di monografie, deve essere inviata alle Amministrazioni competenti almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori in analogia alla Denuncia di Esercizio e al Documento Sicurezza e Salute di cui al d.lgs. 624/1996. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più vertici, questi devono essere ripristinati o sostituiti con l'obbligo della ditta esercente di comunicare annualmente alle Amministrazioni competenti le variazioni cartografiche e le relative monografie.

#### MONITORAGGI RICHIESTI

##### DATI GEOGRAFICI DA PRESENTARE: STRUTTURAZIONE LOGICA

Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere presentati gli aggiornamenti topografici delle aree di cava come nel seguito indicato. Le aree oggetto di attività estrattiva devono essere rappresentate tramite elementi geometrici atti ad una loro rappresentazione cartografica e ad un calcolo delle superfici planari interessate.

Al fine di ottenere dati omogenei che vanno a costituire la base dati territoriale delle Attività Estrattive, sono definiti i seguenti oggetti cartografici da acquisire, raggruppati in classi.

Le classi di elementi individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate in questo documento, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

1) Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione". Si tratta del poligono che delimita l'intera area autorizzata dall'Amministrazione competente, all'interno della quale avvengono le attività di coltivazione. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di cava, facente riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni.

2) Classe "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale". Si tratta del poligono che delimita l'intera area occupata dallo scavo autorizzata dall'Amministrazione competente. Il poligono deve essere contenuto all'interno del poligono "Area autorizzata oggetto della progettazione". Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di scavo, facente riferimento ad uno stesso codice regionale relativo alla Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione", sia composta da più porzioni.

3) Classe "Area occupata dallo scavo - stato attuale". Si tratta del poligono che delimita l'area occupata dallo scavo autorizzata dall'Amministrazione competente, all'interno della quale si eseguono attività di scavo, nello stato attuale al momento del rilievo di monitoraggio presentato. Il poligono deve essere contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale". Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di scavo, facente riferimento ad uno stesso codice regionale relativo alla Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione", sia composta da più porzioni.

4) Classe "Lago di cava - stato finale". Si tratta del poligono che rappresenta la superficie di affioramento dell'acqua di falda a formare il lago di cava previsto dal progetto approvato nello stato finale. Il poligono deve essere interamente contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale" corrispondente. Può anche essere composto da più di un poligono, ad esempio qualora l'area del lago di cava autorizzato, che fa riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni interamente separate tra loro oppure qualora esistano più laghi di cava all'interno di un unico poligono di area autorizzata.

5) Classe "Lago di cava - stato attuale". Si tratta del poligono che rappresenta il lago di cava nello stato attuale al momento del rilievo di monitoraggio presentato. Il poligono deve essere interamente contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale" corrispondente. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area del lago di cava autorizzato, che fa riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni interamente separate tra loro.

Formato di restituzione dei dati geografici:

I dati geografici che rappresentano le aree oggetto di attività estrattiva devono rispettare le seguenti prescrizioni:

formato di consegna: shapefile o altro formato vettoriale aperto GIS (non CAD, DXF, DWG e simili), completo e popolato degli attributi nel seguito descritti. Ogni Classe richiesta deve essere consegnata in un file distinto;

primitiva geometrica: poligoni chiusi, privi di errori topologici;

sistema di riferimento: WGS84 UTM 32N (EPSG: 32632);

i dati alfanumerici degli attributi devono essere codificati con il sistema UTF-8 e non contenere

caratteri speciali, lettere accentate, ecc).

Si richiama l'attenzione sulle normali situazioni di intersezione tra le classi, ricordando che non sono ammesse auto-intersezioni sui contorni dei poligoni; tra elementi della stessa classe non sono ammesse sovrapposizioni o buchi tra poligoni adiacenti; tra elementi di classi diverse, salvo anomalie nella coltivazione valgono le regole di sovrapposizione derivanti dalle definizioni di Classe sopra riportate.

Modalità di invio dei dati

Al fine di facilitare la compilazione e Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
CV_AES_NOM	Carattere, 255	Esempio "Cascina Grossa"	Nome della località o denominazione
CV_AES_TY	Carattere, 2	"01" "02"	cava miniera
DATA_AUT	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data di autorizzazione alla coltivazione
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

Classe "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_MS_F	Carattere, 10	Esempio "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'area di massimo scavo autorizzato.
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

## Classe "Area occupata dallo scavo - stato attuale"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo di monitoraggio

## Classe "Classe "Lago di cava - stato finale"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio: "Cascina Grossa"	Nome dell'invaso (deve essere univoco)
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
INVASO_QA	Num. 7 precisione 2 decimali	Esempio: 1454,32	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

## Classe "Lago di cava - stato attuale"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio: "Cascina Grossa"	Nome del lago (opzionale)

INVASO_QA	Num. 7 precisione 2 decimali	Esempio: 1454,32	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo di monitoraggio

Le classi di elementi individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

#### AGGIORNAMENTI CARTACEI DEI RILIEVI TOPOGRAFICI

Entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere presentata anche una copia cartacea dell'aggiornamento topografico presentato in forma digitale, con l'indicazione della posizione delle sezioni batimetriche sotto descritte e la relazione dei lavori di scavo eseguiti.

#### SEZIONI BATIMETRICHE

Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere presentate, in copia cartacea e in formato digitale DXF, le sezioni batimetriche della cava da eseguire possibilmente in senso ortogonale alla direzione principale del bacino di cava, ed in numero non inferiore a 3, almeno 2 sezioni devono intercettarsi ortogonalmente. L'allineamento di ogni sezione deve di norma essere materializzato con i vertici quotati o in alternativa con altri punti fissi. Le tolleranze delle misure batimetriche sono le seguenti: +/- 0,10 m per profondità da 0 a 10 metri; +/- 0,50 m per profondità da 10 a 50 metri; +/- 1,00 m per profondità superiori a 50 metri. Alle sezioni batimetriche deve essere allegata una relazione sul rispetto delle quote del progetto.

### 5) MONITORAGGI RELATIVI AL RECUPERO AMBIENTALE

#### FINALITA' E MOTIVAZIONI

L'aggiornamento annuale dell'evoluzione dei lavori di recupero ambientale è indispensabile per motivazioni di controllo dell'attuazione del progetto secondo i termini definiti nelle autorizzazioni. Al fine di verificare il rispetto del cronoprogramma dell'evoluzione dei lavori di recupero ambientale e di riqualificazione, inserito nel progetto ed approvato, è inoltre indispensabile disporre della programmazione delle opere da realizzare nell'anno successivo.



#### MONITORAGGI RICHIESTI

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere presentato il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nel corso dell'anno, nonché le previsioni esecutive delle opere di recupero ambientale da realizzare nell'anno successivo.

Il consuntivo deve contenere informazioni in merito ai movimenti terra relativi a sistemazioni morfologiche e rimodellamenti, alla ricostruzione di suoli e sottosuoli, alle semine, alle costituzioni di colture erbacee, alle piantagioni, alle cure colturali (potature, trasemine, sostituzione di fallanze, lotta alle infestanti); il consuntivo deve in ogni caso contenere una valutazione delle fallanze da risarcire nei dodici mesi successivi.

Il consuntivo deve contenere anche l'aggiornamento in merito alle opere realizzate relative alla fruizione dell'area e la comunicazione di eventuali modifiche delle attrezzature e impianti a servizio dell'attività estrattiva.

#### 6) MONITORAGGIO DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

##### FINALITA' E MOTIVAZIONI

Le attività estrattive poste in aree perifluviali sono tenute a corredare la documentazione progettuale di cui ai precedenti artt. 7 e 15.2. La necessità di aggiornare e verificare il quadro conoscitivo sulla pericolosità e rischio derivante da fenomeni alluvionali rende opportuno valutare eventuali variazioni nel tempo delle condizioni di deflusso delle piene fluviali.

Occorre pertanto che le valutazioni idrauliche, già prodotte in sede di richiesta della compatibilità ambientale, siano aggiornate, specie in conseguenza di modifiche morfologiche apprezzabili.

##### MONITORAGGI RICHIESTI

Per le attività estrattive operanti all'interno delle fasce fluviali A e B definite dal PAI, o nelle aree di pericolosità di cui al PAI o alla direttiva 2007/60C devono essere presentate, con frequenza quinquennale e entro 90 giorni da eventi alluvionali con tempo di ritorno superiore a 20 anni, relazione ed elaborati di verifica dello studio idraulico presentato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale contenenti:

il rilievo aggiornato delle sezioni d'alveo già esaminate nello studio idraulico;

la verifica delle ipotesi e delle conclusioni contenute nello studio sull'assetto e sul rischio idraulico.

#### 7) MODIFICHE AI MONITORAGGI

Il presente articolo può essere soggetto a successive revisioni al fine dell'adeguamento al progresso tecnologico dei sistemi di monitoraggio e al mutare ed all'affinarsi del quadro conoscitivo e normativo in materia ambientale. Le modifiche sono approvate mediante determinazione dirigenziale del Organo competente.

